

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2194

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IARIA, FEDE, MORFINO

Disposizioni concernenti la promozione della costruzione di centri di elaborazione dati e la disciplina urbanistica del loro insediamento

Presentata il 13 gennaio 2025

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI! — Il centro di elaborazione dati, cosiddetto « *data center* », è un luogo fisico in cui sono situati e conservati i *computer* e le relative apparecchiature *hardware*. Contiene l'infrastruttura informatica richiesta dai sistemi di *information technology* (IT), come *server*, unità di archiviazione di dati e apparecchiature di rete. È la struttura fisica che memorizza i dati e ne consente l'archiviazione protetta.

I centri di elaborazione dati sono nati all'inizio degli anni '40, quando la gestione e la manutenzione dell'*hardware* dei *computer* era molto complessa. I primi sistemi informatici richiedevano un gran numero di componenti di grandi dimensioni. Questi sistemi consumavano anche una grande quantità di elettricità e richiedevano un sistema di raffreddamento per evitare il

surriscaldamento. Per gestire i *computer*, l'*hardware* necessitava di uno spazio fisico chiamato appunto centro di elaborazione dati. Ogni azienda in passato aveva la propria infrastruttura e ne gestiva la manutenzione.

Le innovazioni tecnologiche hanno consentito di ridurre le dimensioni e i requisiti di potenza dei *computer*. Allo stesso tempo, tuttavia, i sistemi informatici sono diventati più complessi.

Il *design* dei centri di elaborazione dati moderni si è evoluto per gestire meglio la complessità dell'IT. Le aziende utilizzavano tali centri per archiviare l'infrastruttura fisica in una posizione centrale a cui potevano accedere da qualsiasi luogo. Ora, attraverso la tecnologia del *cloud computing*, sono aziende terze che si occupano della gestione e della manutenzione di tali

centri e offrono l'infrastruttura come servizio ad altre organizzazioni.

Il tema dell'energia secondo la stampa di settore non rappresenta un problema, proprio grazie al progresso tecnologico.

In Italia non abbiamo una « emergenza energia da intelligenza artificiale », come negli Stati Uniti, e i centri di elaborazione dati non sono « nemici dell'ambiente ». Lo dicono i numeri: il fabbisogno elettrico nazionale, secondo le ultime previsioni della società Terna – Rete Elettrica Nazionale Spa che gestisce la rete di distribuzione dell'elettricità, dal 2021 al 2023 è passato solo da 320 a 366 terawattora (TWh) e la quota di energia impiegata dal settore digitale rappresenta al massimo lo 0,8 per cento.

Tuttavia è necessario che anche questo settore si avvalga quanto più possibile delle energie rinnovabili per ridurre il proprio impatto sull'ambiente.

La presente proposta di legge, partendo dalle premesse esposte, cerca di affrontare le principali questioni emerse nel corso delle audizioni informali svolte alla Camera dei deputati nell'ambito dell'esame delle proposte di legge n. 1928 e abbinate, tra cui la necessità di prevedere un inquadramento normativo specifico, la semplificazione delle procedure autorizzative, la promozione della sostenibilità ambientale e la formazione di competenze adeguate per i centri di elaborazione dati.

L'articolo 1 reca le finalità della legge e le definizioni.

L'articolo 2 demanda al Governo l'adozione delle modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, prevedendo l'inserimento dei centri di elaborazione dati nell'ambito della classificazione generale degli edifici per categorie.

Gli articoli 3 e 4 sono volti a semplificare e a velocizzare le procedure per la realizzazione dei centri di elaborazione dati, prevedendo il rilascio di un permesso di costruire convenzionato (PCC); si attribuisce inoltre ai comuni il compito di individuare le aree idonee alla realizzazione di tali infrastrutture, nell'ambito del piano regolatore generale.

L'articolo 5 interviene in materia di approvvigionamento energetico di tali infrastrutture, prevedendo la possibilità, per il proponente, di stipulare convenzioni con i gestori energetici e con le comunità energetiche rinnovabili esistenti o in progetto.

L'articolo 6 pone una serie di obblighi in capo al proponente, al fine di garantire le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie e la manutenzione delle opere e infrastrutture realizzate nonché di predisporre un piano di gestione sostenibile del centro di elaborazione dati, con particolare riferimento al consumo energetico e idrico.

L'articolo 7 prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* predisponga un programma di formazione per incrementare le competenze del Paese nel settore tecnologico e informatico.

L'articolo 8 prevede che le regioni e i comuni sono chiamati a monitorare l'attuazione della presente legge, nell'ambito delle proprie competenze. Inoltre, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un registro nazionale dei centri di elaborazione dati, in cui sono raccolte le informazioni concernenti i *data center* attivi e quelli in fase di realizzazione, da pubblicare nel sito *internet* istituzionale. Presso il medesimo Ministero si prevede altresì l'istituzione di un tavolo di confronto tra il Governo, le associazioni di categoria e le comunità locali.

Infine, l'articolo 9 reca una disposizione sull'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge ha lo scopo di incentivare la costruzione di centri di elaborazione dati nel territorio nazionale per favorire lo sviluppo tecnologico, economico e occupazionale, garantendo al contempo una pianificazione urbanistica sostenibile.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « centro di elaborazione dati »: l'infrastruttura tecnologica destinata all'elaborazione, all'archiviazione e alla gestione di dati digitali;

b) per « proponente »: il soggetto che presenta un progetto per la realizzazione di un centro di elaborazione dati.

Art. 2.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, al fine di prevedere, al comma 1 dell'articolo 3, l'inserimento della seguente categoria di edifici: « E.9 Edifici adibiti a ospitare infrastrutture tecnologiche o di rete, per l'elaborazione dei dati e l'erogazione di servizi digitali ».

Art. 3.

(Realizzazione dei centri di elaborazione dati)

1. La realizzazione dei centri di elaborazione dati avviene ai sensi dell'articolo

28-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, mediante il rilascio di un permesso di costruire convenzionato (PCC).

2. La documentazione richiesta per il rilascio del PCC di cui al comma 1 comprende lo studio di inserimento paesaggistico, al fine di garantire la coerenza dell'intervento con il contesto urbano e paesaggistico circostante.

Art. 4.

(Disciplina urbanistica e compiti dei comuni)

1. I comuni, nell'ambito del piano regolatore generale di cui all'articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, individuano le aree idonee all'insediamento dei centri di elaborazione dati, dando priorità alle seguenti aree:

a) zone già urbanizzate, seguendo il principio di consumo di suolo zero o a saldo positivo, aree interne, aree montane, aree industriali dismesse da bonificare e aree in prossimità di infrastrutture tecnologiche (reti elettriche, telecomunicazioni);

b) territori che consentono un facile accesso alle reti di trasporto e alle infrastrutture logistiche;

2. I comuni medesimi adottano altresì le misure volte a mitigare l'impatto visivo e acustico dei centri di elaborazione dati nonché a garantirne l'efficienza energetica attraverso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile.

Art. 5.

(Convenzioni con i fornitori di energia e le comunità energetiche rinnovabili esistenti o in progetto)

1. Al fine di migliorare l'efficienza energetica e di favorire la sostenibilità ambientale dei centri di elaborazione dati, il pro-

ponente è autorizzato a stipulare convenzioni con i fornitori di energia per:

a) la creazione e lo sviluppo di reti di teleriscaldamento, al fine di sfruttare il calore in eccesso prodotto dai centri di elaborazione dati per la fornitura di energia elettrica;

b) l'integrazione dei centri di elaborazione dati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e con le comunità energetiche rinnovabili esistenti o in progetto.

2. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 sono altresì finalizzate alla realizzazione di infrastrutture che apportino benefici diretti alle comunità locali, garantendo una distribuzione sostenibile ed efficiente delle risorse energetiche.

Art. 6.

(Obblighi del proponente)

1. Il proponente è tenuto a:

a) realizzare, sostenendone i costi, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie;

b) garantire un impegno vincolante per la manutenzione delle opere e delle infrastrutture realizzate;

c) predisporre un piano di gestione sostenibile del centro di elaborazione dati, con particolare riferimento al consumo energetico e idrico;

d) realizzare, ove possibile, opere che consentano di recuperare il calore prodotto dalle operazioni del centro di elaborazione dati per il suo riutilizzo nel teleriscaldamento o in altre infrastrutture energetiche sostenibili;

e) redigere e presentare lo studio di inserimento paesaggistico, in conformità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

Art. 7.

(Formazione)

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuove lo sviluppo delle com-

petenze nel settore dei centri di elaborazione dati attraverso:

a) la predisposizione di programmi di formazione continua per i professionisti, con particolare attenzione alle nuove tecnologie;

b) l'erogazione di incentivi per la frequenza di *stage* e tirocini presso i centri di elaborazione dati per attrarre i giovani talenti;

c) la realizzazione di collaborazioni tra le istituzioni scolastiche e universitarie e le imprese del settore per la creazione di percorsi formativi specifici.

Art. 8.

(Monitoraggio e controllo)

1. Le regioni e i comuni sono tenuti a monitorare l'attuazione degli interventi, garantendo il rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge.

2. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un registro nazionale dei centri di elaborazione dati, in cui sono raccolte le informazioni sui centri di elaborazione dati realizzati e su quelli in fase di progettazione. Le informazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sono pubblicate e rese fruibili in un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero.

3. Presso il medesimo Ministero, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo volto a promuovere attività di confronto tra il Governo, le associazioni di categoria e le comunità locali al fine di condividere le informazioni e le decisioni relative ai progetti dei centri di elaborazione dati.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA



19PDL0123790